





Comune di Cesena

Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio

Regolamento sulla gestione dei suoli a prevenzione del rischio idrogeologico e a tutela del territorio





Titolo 1

- Oggetto, finalità ambito di applicazione, efficacia (artt. 1-4)

Titolo 2

- Disposizioni generali (artt. 5-7)

Titolo 3

- Prescrizioni e divieti (artt. 8-9)

Titolo 4

- Norme finali (artt. 10-12)

Titolo 1

Art. 1 - oggetto



Disciplina gestione dei suoli a prevenzione del rischio idrogeologico e a tutela del territorio.

Titolo 1

Art. 2 - scopi



- Dettare norme specifiche per la tutela del suolo.
- Definire modalità di gestione per mantenere stabilità dei suoli.
- Promuovere modalità corrette di conduzione dei fondi agricoli.
- Garantire sinergie fra soggetti pubblici e privati che operano sul territorio.

Titolo 1


Art. 3 – ambito di applicazione



Tutto il territorio comunale interessato da attività agricole e non che possono interagire con l'assetto idrogeologico locale.

Titolo 1

Art. 4 – efficacia



Attuazione mediante:

- **Disposizioni**
norme operative da osservare
- **Prescrizioni**
vincoli

Titolo 2 – Disposizioni generali

Art. 5 – sistemazioni agrarie



Sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso effettuata direttamente dall'imprenditore agricolo.

In caso di dissesti il Comune può ordinare progetti da parte di tecnici abilitati.

Titolo 2 – Disposizioni generali

Art. 5 – sistemazioni agrarie



Comma 4.

Terreni con pendenza media < 40%
seminativi

Fosse livellari:

trasversali al pendio;

Profondità 10-15 cm > a quella delle lavorazioni

Lunghezza < 200 m

Interasse < 60 m

Pendenza:

● => 2 – 2.5% terreni argillosi

●=> 1% terreni sabbiosi

Strade fosso:

Trasversali al pendio

Lunghezza < 200 m

Interasse < 60 m

Pendenza:

● => 2 – 2.5% terreni argillosi

●=> 1% terreni sabbiosi

Solchi acquai:

Profondità = 20-30 cm

Interasse < 20 m

Confluiscono nelle fosse livellari sottostanti

Collettori naturali o artificiali


Lungo linee di massima pendenza

Ricevono le fosse livellari e/o le strade fosso

Confluiscono nei fossi principali o nei corsi d'acqua

Drenaggi sotterranei e rippature profonde

Esempio di sistemazioni agrarie (art. 5) - Block Diagram



Esempio di sistemazioni agrarie (art. 5)


Legenda

Fosse livellari 

Solchi acquai 


Collettore naturale

Corso d'acqua



Titolo 2 – Disposizioni generali

Art. 5 – sistemazioni agrarie



Comma 5.

Terreni con pendenza media < 40% prati-pascoli

Fosse livellari:

trasversali al pendio;

Profondità 10-15 cm > a quella delle lavorazioni

Lunghezza < 200 m

Interasse < 60 m

Pendenza:

- => 2 – 2.5% terreni argillosi
- => 1% terreni sabbiosi

Strade fosso:

Trasversali al pendio

Lunghezza < 200 m

Interasse < 60 m

Pendenza:

- => 2 – 2.5% terreni argillosi
- => 1% terreni sabbiosi

Solchi acquai:

Profondità = 20-30 cm

Interasse fino a 60 m

Confluiscono nelle fosse livellari sottostanti

Collettori naturali o artificiali

Lungo linee di massima pendenza

Ricevono le fosse livellari e/o le strade fosso

Confluiscono nei fossi principali o nei corsi d'acqua

Drenaggi sotterranei e rippature profonde

Titolo 2 – Disposizioni generali

Art. 5 – sistemazioni agrarie



Comma 6.

Terreni con pendenza media < 40% fruttetivigneti

Fosse livellari:

trasversali al pendio;

Profondità 10-15 cm > a quella delle lavorazioni

Lunghezza < 200 m

Interasse < 60 m

Pendenza:

- => 2 – 2.5% terreni argillosi
- => 1% terreni sabbiosi

Strade fosso:

Trasversali al pendio

Lunghezza < 200 m

Interasse < 60 m

Pendenza:

- => 2 – 2.5% terreni argillosi
- => 1% terreni sabbiosi

Solchi acquai:

omessi

Collettori naturali o artificiali

Lungo linee di massima pendenza


Ricevono le fosse livellari e/o le strade fosso

Confluiscono nei fossi principali o nei corsi d'acqua

Drenaggi sotterranei e rippature profonde

Titolo 2 – Disposizioni generali

Art. 5 – sistemazioni agrarie



Comma 7.

Terreni con pendenza media < 40%
boschi - Primi 4-5 anni di impianto

Fosse livellari:

trasversali al pendio;

Profondità 10-15 cm > a quella delle lavorazioni

Lunghezza < 200 m

Interasse < 60 m

Pendenza:

- => 2 – 2.5% terreni argillosi
- => 1% terreni sabbiosi

Strade fosso:

Trasversali al pendio

Lunghezza < 200 m

Interasse < 60 m

Pendenza:

- => 2 – 2.5% terreni argillosi
- => 1% terreni sabbiosi

Solchi acquai:

Profondità = 20-30 cm

Interasse < 20 m

Confluiscono nelle fosse livellari sottostanti

Collettori naturali o artificiali

Lungo linee di massima pendenza

Ricevono le fosse livellari e/o le strade fosso

Confluiscono nei fossi principali o nei corsi d'acqua

Drenaggi sotterranei e rippature profonde

Titolo 2 – Disposizioni generali

Art. 5 – sistemazioni agrarie



Comma 7.

Terreni con pendenza media < 40%
boschi

Coltura consolidata

Fosse livellari:

trasversali al pendio;

Profondità 10-15 cm > a quella delle lavorazioni

Lunghezza < 200 m

Interasse < 60 m


Pendenza:

- => 2 – 2.5% terreni argillosi

- => 1% terreni sabbiosi

Titolo 2 – Disposizioni generali

Art. 5 – sistemazioni agrarie



Comma 8.

Terreni con pendenza media => 40% prati-pascoli

Come comma 5

Distanza fra le fosse livellari più ridotte

Terreni con pendenza media => 40% boschi

Come comma 7

Inerbimento degli interfilari

Titolo 2 – Disposizioni generali

Art. 5 – sistemazioni agrarie



Comma 9.

Terreni con pendenza media => 40% seminativi, frutteti, vigneti

Opere per lo smaltimento delle acque in eccesso da realizzare sulla base di specifici studi e progetti redatti da tecnici abilitati.

Titolo 2 – Disposizioni generali

Art. 5 – sistemazioni agrarie



Comma 10.

Terreni con pendenza media > 60%

No coltivazioni che richiedono lavorazioni annuali del suolo.

Titolo 2 – Disposizioni generali

Art. 5 – sistemazioni agrarie




Comma 11.


In caso di danni a manufatti e infrastrutture pubbliche o private a causa della non applicazione delle disposizioni generali, salvo le inadempienze che si configurano come reati (artt. 426 e 427 C.P.), la rifusione del danno è a carico del soggetto inadempiente.

Titolo 2 – Disposizioni generali

Art. 6 – sistemazioni agrarie su terreni instabili



Terreni ricadenti nelle aree interessate da frane, attive e quiescenti, individuate dal PRG vigente.



Pratiche colturali corredate da opere di regimazione idrica superficiale

Titolo 2 – Disposizioni generali

Art. 6 – sistemazioni agrarie su terreni instabili




Comma 2

a) Fossi di guardia a monte e all'esterno delle nicchie di distacco per intercettare le acque scolanti dai terreni circostanti;

b) Rete di fossi a spina di pesce all'interno dell'area di frana per allontanare le acque scolanti

Opere realizzate sulla base di specifici studi e progetti redatti da tecnici abilitati

Art. 6 – sistemazioni agrarie su terreni instabili (Block Diagram)




Esempio di sistemazioni su terreni instabili (art. 6)

Legenda

Fosso di guardia



Fossi a spina di pesce



Titolo 2 – Disposizioni generali

Art. 7 – manutenzione dei fossi stradali e di deflusso delle acque



Mantenere in piena efficienza i fossi liberandoli da residui di lavorazione terreni, vegetazione , ecc.

Salvaguardare la capacità di regimazione e di deflusso delle acque con interventi di spurgo.

Divieto di sopprimere fossi e canali.

Le acque scolanti devono essere allontanate senza procurare danni ai terreni limitrofi, alle pendici e non devono riversarsi sulle strade.

Non impedire il naturale deflusso delle acque provenienti dai fondi sovrastanti (art. 913 C.C.)

Divieto di scarico di sostanze e/o materiali diversi dalle acque meteoriche nei fossi e canali di scolo.

Titolo 3 – Prescrizioni e divieti

Art. 8 – fasce di rispetto



All'interno delle fasce di rispetto non è consentita alcuna lavorazione del suolo, vanno solo inerbite.

Fasce di rispetto da strade


Fasce di rispetto nel fondo sovrastante la sede stradale:

- ❖ m 2 strade statali o provinciali
- ❖ m 1,5 strade comunali
- ❖ m 1 strade vicinali

Fasce di rispetto nel fondo sottostante la sede stradale:

- ❖ m 0,5 dal ciglio esterno del fosso stradale

Art. 8 Fasce di rispetto da strade (in metri)



Titolo 3 – Prescrizioni e divieti



Art. 8 – fasce di rispetto



Fasce di rispetto da fossi o corsi d'acqua

- m 4 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine
- da m 4 a m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine è vietata l'aratura a profondità > a cm 50

Art. 8 Fasce di rispetto da corsi d'acqua



Titolo 3 – Prescrizioni e divieti



Art. 8 – fasce di rispetto



Fasce di rispetto da canali consorziali di bonifica

- m 2 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine (incolta/inerbita)
- da m 2 a m 5 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine (colture erbacee annuali)
- oltre m 5 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine (colture ortive o piante ad alto fusto)

Art. 8 Fasce di rispetto da canali consorziali di bonifica



Titolo 3 – Prescrizioni e divieti

Art. 9 – divieti



È vietato:

- ❖ Smaltire i rifiuti derivanti da pulizia dei fossi e dei corsi d'acqua con modalità diverse da quelle previste dal D.Lgs 152/2006.
- ❖ Depositare su suolo pubblico materiali risultanti dalla pulizia di fossi e canali.
- ❖ Incendiare la vegetazione o usare diserbanti per la pulizia dei fossi.
- ❖ Rimuovere ceppaie alberature a sostegno di scarpate stradali o sponde di corsi d'acqua e scaricare residui di potature ed altre lavorazioni agricole nell'alveo.
- ❖ Realizzare opere (stradelli, scavi, muri, ecc.) non autorizzate che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque o provocare dissesti.
- ❖ Nei canali di bonifica realizzare opere in alveo, immissioni di acque, piantumazioni nella fascia di tutela di 10 m senza autorizzazione del Consorzio di Bonifica

È fatto obbligo a chiunque:

- ❖ Segnalare ogni possibile indizio di dissesto o movimento franoso.

Titolo 4 – Norme finali

Art. 10 – vigilanza



- ✓ Corpo di Polizia Municipale
- ✓ Corpo di Polizia Provinciale
- ✓ Corpo Forestale dello Stato
- ✓ Agenti accertatori della Regione E-R
- ✓ Ufficiali e agenti di pubblica sicurezza

Titolo 4 – Norme finali

Art. 11 – sanzioni



- Inosservanza al regolamento

Sanzione amministrativa da € 25 a € 500 e obbligo ad eseguire lavori di ripristino

- Violazioni presso strade di pubblico transito

Sanzione ai sensi D.Lgs 285/1992

- Violazioni in materia ambientale

Sanzione ai sensi del D.Lgs 152/2006

- Violazioni in aree sottoposte a vincolo idrogeologico - (R.D.L. 3267/1923 e R.D.L. 1126/1926)

Sanzione ai sensi delle Prescrizioni di massima di Polizia Forestale

- Violazioni al R.D. 368/1904 - (Regolamento bonifica paludi)

Sanzione ai sensi del Titolo VI – Capo II del R.D. 368/1904

- Violazioni al R.D. 523/1904 - (Testo Unico opere idrauliche)

Sanzione ai sensi del R.D. 523/1904

Titolo 4 – Norme finali

Art. 12 – entrata in vigore



- Approvazione con Deliberazione del Consiglio Comunale

- Entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione

- Entro 3 mesi dall'entrata in vigore tutti i cittadini devono uniformarsi alle disposizioni regolamentari

- Entro 60 gg dall'entrata in vigore nel caso di terreni ricadenti su frane attive e/o quiescenti